



Seduta del
27 aprile 2021

Comunicata il
30 aprile 2021

Protocollo n.
365

Interpellanza Tomaschett (Breil)

concernente l'accordo di prestazioni tra il Cantone dei Grigioni e Pro Natura Grigioni

Risposta del Governo

Conformemente agli art. 18a e 18b della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) i Cantoni devono provvedere alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale. A norma dell'art. 18c cpv. 1 LPN, la protezione e la manutenzione dei biotopi devono essere assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori. Secondo l'art. 18c cpv. 2 LPN questi hanno diritto a un equo compenso ovvero a sussidi. I presupposti per la concessione di sussidi sono disciplinati negli art. 37 e 40 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000). Conformemente all'art. 37 cpv. 2 LCNP l'ammontare dei sussidi viene fissato secondo la quota della Confederazione, l'importanza dell'oggetto, nonché l'efficacia dei provvedimenti. Da parte loro Confederazione e Cantoni definiscono le prestazioni finanziarie della Confederazione e le prestazioni da fornire nel Cantone all'interno di un accordo di programma pluriennale.

In qualità di proprietaria fondiaria o proprietaria di fondi dominanti Pro Natura Grigioni (di seguito PNG) provvede alla conservazione del paesaggio e della natura su una superficie di circa 5590 ha nel Cantone dei Grigioni. Di questi, 267 ha si trovano all'interno di zone di protezione della natura, 2440 ha all'interno di riserve forestali, 509 ha all'interno di paesaggi palustri e 2375 ha all'interno di zone di protezione del paesaggio, circa 152 ha all'interno della superficie agricola utile e 157 ha nelle zone d'estivazione. Il Cantone riunisce le domande di sussidi di PNG per la cura delle sue circa 90 zone di protezione in una decisione collettiva e da poco fissa l'ammontare dei sussidi nonché le prestazioni da fornire per questo in un accordo di prestazioni quadriennale.

In merito alla domanda 1: no. A seguito delle direttive date da leggi speciali e previste dalla legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, i sussidi devono in linea di principio essere erogati a favore dei proprietari fondiari o dei gestori che ne fanno richiesta. L'erogazione di questi sussidi a un avente diritto non costituisce una fattispecie contemplata dal diritto in materia di appalti pubblici. Per contro, a seconda dell'ammontare dei sussidi il processo può comportare un assoggettamento alla legge cantonale sugli appalti pubblici (Lap; CSC 803.300) sul versante del beneficiario dei sussidi.

Da parte sua il Cantone può delegare le corrispondenti prestazioni di cura a un terzo soltanto se il proprietario fondiario o il gestore omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita (esecuzione sostitutiva secondo l'art. 18c cpv. 3 LPN). Ciò non è qui il caso.

In merito alla domanda 2: no, in conformità alle direttive della LPN i sussidi sono stati erogati direttamente alla richiedente. Per prestazioni di cura fornite da terzi in singole zone di protezione, la richiedente da parte sua ha richiesto offerte concorrenti, benché i relativi valori soglia non esigessero una procedura a concorso.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) prende in esame le aliquote di calcolo per tutte le domande di sussidio. Nel quadro della verifica dell'economicità l'UNA si fonda sulle raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici nonché sulle basi in materia di Agroscope o del Maschinenring. Nel 2020 PNG ha presentato un conteggio al Cantone basato sull'accordo di prestazioni per lavori in 265 ha (escluse le riserve forestali). Ciò ha dato origine a un sussidio pari a circa 273 000 franchi finanziati in ragione della metà ciascuno da Confederazione e Cantone. Ne risulta un sussidio pari a circa 1030 franchi per ha, che si attesta nettamente al di sotto dei contributi per la biodiversità versati in agricoltura secondo gli art. 55–62 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13).

In merito alla domanda 3: dal conteggio 2020 dettagliato di PNG, che ha costituito la base per l'erogazione della tranche annuale 2020, emerge che il 96 per cento del sussidio complessivo è stato erogato per incarichi a studi di eco-consulenza e a ditte che si occupano di cura del paesaggio, a singoli servizi forestali e uffici tecnici comunali, a imprese di costruzioni nonché a singoli agricoltori, in particolare per interventi in zone umide. Solo il quattro per cento è stato fatturato per la direzione e l'amministrazione del progetto. Le condizioni di erogazione e il controlling in seno all'UNA permettono di escludere doppie sovvenzioni o la destinazione dei sussidi ad altri scopi.

In merito alla domanda 4: sì. Per ragioni di economia di procedura gli accordi di prestazioni pluriennali di solito entrano in vigore retroattivamente con effetto all'inizio dell'anno in cui viene presentata la domanda.

In merito alla domanda 5: a seguito dei principi dello Stato di diritto l'orientamento politico dei richiedenti in linea di principio non può costituire una base decisionale per l'erogazione di sussidi, anche se talora possono verificarsi conflitti di interessi. I sussidi vengono garantiti alla richiedente soltanto in per i costi computabili e le vengono erogati dopo la verifica dei lavori. I controlli dimostrano che in passato PNG ha sempre utilizzato in modo corretto i sussidi e ha fornito le prestazioni di cura in modo professionale.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

i.v. lic. iur. W. Frizzoni